
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



In secondo luogo, pare potersi sostenere che i titoli esecutivi avrebbero dovuto essere spediti in forma esecutiva ogniqualvolta gli atti prodromici fossero stati integralmente compiuti entro il 28 febbraio 2023⁽³²⁾; tale formalità deve, invece, considerarsi superflua nel caso in cui gli adempimenti in esame siano stati espletati a decorrere dal 1° marzo 2023.

La questione, comunque, ad oggi ha perso gran parte della sua rilevanza alla luce della norma transitoria di cui al d.lgs. n. 164 del 2024.

3.3. *Il secondo step della modifica: il d.lgs. n. 164 del 2024 e la disciplina transitoria del 2024*

3.3.1. *Le linee generali dell'intervento legislativo sul punto*

Il d.lgs. n. 164 del 2024, recante il correttivo alla Riforma Cartabia, ha inciso solo su alcuni profili delle disposizioni che regolano il compimento degli atti prodromici al processo di esecuzione forzata. L'intervento normativo, per quel che qui rileva, si è limitato a chiarire che, ai fini della notificazione prevista dall'art. 479 c.p.c., può essere utilizzato pure il "duplicato informatico" del titolo esecutivo. Come meglio si dirà in seguito, tale precisazione è valsa ad armonizzare la disciplina già esistente in tema di processo civile telematico con le norme del codice di rito.

Sono, invece, restate invariate tutte le altre norme, eccezion fatta per l'art. 488 c.p.c. di cui si dirà in seguito⁽³³⁾ e per l'art. 475 che, per coerenza con l'art. 479 c.p.c., fa riferimento alla possibilità che i titoli giudiziali possano essere rilasciati a chi ha interesse, non solo in copia attestata conforme all'originale, ma anche in "duplicato informatico".

⁽³²⁾ La soluzione fornita nel testo è piana se si guarda all'ipotesi in cui il titolo esecutivo e il precezzo siano stati entrambi notificati entro il 28 febbraio 2023. In questa ipotesi è, invero, pacifico che il titolo esecutivo (costituito da una sentenza o un atto pubblico) avrebbe dovuto essere notificato dopo essere stato spedito in forma esecutiva.

Maggiori dubbi si profilano nel caso in cui il titolo, previamente spedito in forma esecutiva, sia stato notificato entro il 28 febbraio 2023 e, purtuttavia, il precezzo sia stato trasmesso al debitore nel vigore della Riforma Cartabia (e, dunque, a decorrere dal 1° marzo 2023). Il problema, a ben vedere, è, però, meno significativo di quanto potrebbe sembrare all'apparenza. In un caso come quello prospettato, invero, la notificazione del titolo, previamente spedito in forma esecutiva, non può certamente incidere sulla validità formale del successivo precezzo. Più precisamente, la notificazione di un titolo esecutivo munito della formula esecutiva deve considerarsi corrispondente al modello legale che operava nel momento in cui il creditore ha proceduto all'espletamento dell'incombente.

⁽³³⁾ Cfr. in questo capitolo, sub par. 3.3.4.

3.3.2. *Le formalità sostitutive della spedizione in forma esecutiva dopo la Riforma Cartabia e il successivo correttivo (d.lgs. n. 164 del 2024): la notificazione della copia conforme all'originale*

Dagli artt. 475 e 479 c.p.c., come novellati dalla Riforma Cartabia e dal d.lgs. n. 164 del 2024 si ricava che, per promuovere un processo di esecuzione forzata in virtù di un titolo esecutivo costituito da una sentenza (e da altro provvedimento giurisdizionale) o da un atto pubblico, occorre preliminarmente notificare al debitore una copia del titolo esecutivo che rechi l'attestazione di conformità al relativo originale.

Tanto premesso, occorre stabilire come il creditore possa procurarsi tale copia.

La soluzione a tale quesito non è scontata perché l'art. 475 c.p.c., menzionando la attestazione di conformità, evoca le disposizioni dettate dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. nella parte in cui prevedono che il creditore, quando iscrive a ruolo il processo di espropriazione, è tenuto ad allegare il titolo esecutivo ed il precetto di cui abbia attestato la conformità all'originale.

In sostanza, è necessario valutare se, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., il creditore sia legittimato a notificare una "copia semplice" del titolo esecutivo attestandone in autonomia la conformità all'originale o debba, piuttosto, richiedere al cancelliere per i titoli giudiziali, e al notaio o ad altro pubblico ufficiale per gli atti pubblici, il rilascio di una copia che questi ultimi abbiano espressamente dichiarato conforme al corrispondente originale.

La risposta a tali quesiti non pare univoca.

La situazione si atteggia, infatti, in termini diversi per i titoli giudiziali e per gli atti pubblici.

L'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dettando una disposizione oggi trasfusa integralmente nell'art. 196 *octies* disp. att. c.p.c. prevede che:

– *il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possano estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico* ⁽³⁴⁾ *e stabilisce, nel contempo, che*

⁽³⁴⁾ Con circolare ministeriale del 28 ottobre 2014 si è indicato che il potere di estrarre copia riguarda tutti gli atti contenuti in fascicoli informatici indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito dei singoli atti.

le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità del difensore (o degli altri soggetti indicati), equivalgono all'originale.

Analogia disposizione non è, invece, dettata per gli atti pubblici.

Muovendo da tale premessa, se il processo di esecuzione forzata deve essere promosso in virtù di una sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, il creditore non ha la necessità di rivolgersi al cancelliere per richiedere il rilascio di una copia che quest'ultimo abbia dichiarato conforme all'originale del titolo esecutivo giudiziale, ma potrà limitarsi ad estrarre la copia del titolo esecutivo giudiziale dal relativo fascicolo informatico del processo di merito (all'esito del quale esso è stato emanato), in quanto la copia così ricavata è a tutti gli effetti assimilabile al corrispondente originale.

Se, invece, il processo di esecuzione forzata deve essere intrapreso in virtù di un atto pubblico, il creditore è tenuto a richiedere al notaio (ovvero al diverso pubblico ufficiale che lo ha ricevuto) di rilasciargli una copia del documento con l'attestazione di conformità al relativo originale, onde poter procedere alla sua notificazione al debitore, ai sensi dell'art. 479 c.p.c. Non può, infatti, sostenersi che il creditore possa autonomamente attestare la "genuinità" di una copia informale dell'atto pubblico ma deve munirsi di una copia che il notaio o altro pubblico ufficiale abbiano precedentemente dichiarato conforme all'originale.

Alla luce di quanto sin qui esposto, quando il processo di esecuzione forzata debba essere promosso in virtù di un titolo giudiziale o di un atto pubblico e il creditore deve procedere alla notificazione del titolo esecutivo, può innanzitutto procedere al compimento degli adempimenti preliminari di seguito indicati.

Se il titolo azionato è costituito da una sentenza o da altro provvedimento giurisdizionale, il creditore, estratta dal fascicolo informatico (del processo di merito) la sua copia, e senza che occorra chiedere alcunché al cancelliere, può notificarla, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., al debitore, attestando "in autonomia" e senza dover ricorrere al cancelliere, che quella copia, benché sprovvista del sigillo dell'ufficio giudiziario, equivale all'originale perché acquisita con le modalità previste oggi dallo stesso codice di rito (art. 196 *octies* disp. att. c.p.c.).

Va, per completezza precisato che l'opportunità per il creditore di estrarre direttamente dal fascicolo informatico del processo di merito una copia del titolo esecutivo giudiziale con valore equipollente all'originale sussiste solo se quel titolo esecutivo sia stato formato all'esito di un processo svoltosi con modalità telematica. Ne consegue, pertanto, che, in assenza di un fascicolo

informatico del processo di merito, il creditore non avrà altra strada che quella di richiedere al cancelliere il rilascio di una copia del titolo esecutivo giudiziale munita della attestazione di conformità al relativo originale.

Se il titolo azionato è costituito da un atto pubblico, il creditore non può che rivolgersi al notaio ovvero ad altro pubblico ufficiale incaricato affinché gli rilascino una copia del titolo esecutivo stragiudiziale conforme al relativo originale. Il creditore, in tal caso, potrà, quindi, notificare al debitore quella copia conforme, ai sensi dell'art. 479 c.p.c.

Una volta che il processo di espropriazione sia stato avviato ed occorra procedere alla sua iscrizione a ruolo, il creditore si limiterà ad attestare, questa volta senza alcun vincolo, che il titolo esecutivo ed il preceppo allegati al fascicolo informatico di ufficio sono conformi, quanto al titolo giudiziale, alla copia estratta nel fascicolo informatico ed ivi disponibile (o alla copia attestata conforme all'originale dal cancelliere, quando richiesta) e, quanto agli atti pubblici, alla copia conforme rilasciata dal notaio o da altro pubblico ufficiale.

3.3.3. *Le formalità sostitutive della spedizione in forma esecutiva dopo la Riforma Cartabia e il successivo correttivo (d.lgs. n. 164 del 2024): la notificazione del duplicato informatico*

Il d.lgs. n. 164 del 2024 ha novellato l'art. 475 c.p.c., già modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, prevedendo che alla notificazione del titolo esecutivo, nei casi contemplati dall'art. 475 c.p.c., può procedersi, non solo utilizzando la copia con le caratteristiche di cui si è detto nel paragrafo precedente, ma anche, ed in alternativa, il "duplicato informatico" del documento.

Occorre allora domandarsi in cosa consista il citato duplicato informatico. La risposta a tale quesito si ricava dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante il Codice dell'amministrazione digitale: C.A.D.).

In base alle definizioni dettate dall'art. 1 del predetto decreto, applicabili anche al processo civile, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme in tema di processo telematico (art. 2, comma 6), la "copia informatica" di un documento informatico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari (lettera i *quater*); il "duplicato informatico" è, invece, il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (lettera i *quinquies*).

Il C.A.D. precisa, inoltre (art. 23 *bis*) che "*i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da*

cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida⁽³⁵⁾. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta".

Da quanto precede si ricava innanzitutto che la disciplina in esame, in quanto dettata per il processo civile telematico, intercetta certamente (e, come si dirà in seguito, esclusivamente) i casi in cui il titolo esecutivo sia costituito da sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali formati all'esito del suo svolgimento. È, invece, dubbio se il riferimento al duplicato informatico riguardi pure gli atti pubblici, come meglio si dirà in seguito.

Detto ciò occorre stabilire in concreto quali siano gli elementi caratterizzanti che consentono di distinguere una copia informatica (di un documento nativo digitale) da un duplicato informatico di un atto giudiziario.

In proposito, è bene chiarire quanto segue.

Il provvedimento emesso come documento informatico e sottoscritto con firma digitale è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo informatico, ai sensi dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44. La sua pubblicazione avviene, dunque, non più attraverso la materiale apposizione del deposito cartaceo e della relativa certificazione da parte del cancelliere, bensì attraverso l'accettazione del suo deposito telematico.

Per effetto della citata accettazione del deposito telematico e la conseguente attribuzione del numero cronologico identificativo e della data dell'adempimento, il provvedimento nativo digitale confluisce nel fascicolo informatico e diventa consultabile da parte dei difensori⁽³⁶⁾, attraverso il portale dei servizi telematici di cui all'art. 6 del d.m. n. 44 del 2011.

I predetti difensori, ottenuta la visibilità dell'atto possono, quindi, scegliere se estrarlo dal fascicolo informatico in uno dei due formati in cui esso è disponibile. L'acquisizione del provvedimento (nativo digitale) può, infatti, avvenire nella sua versione originale, rappresentata dal duplicato informatico che reca la sola firma digitale del magistrato e nessuna altra indicazione, o nella versione rielaborata dal sistema che reca la stampigliatura dei dati esterni della pubblicazione (ovvero numero cronologico e data

⁽³⁵⁾ Il riferimento è alle linee guida adottata dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'art. 71 C.A.D.

⁽³⁶⁾ Va, in proposito, chiarito che è l'accettazione dell'atto da parte del cancelliere a determinare la formazione del documento informatico e a rendere automaticamente possibile la visibilità del duplicato informatico già esistente (cfr. Cass. n. 24891/2018, Cass. n. 2362/2020, Cass. n. 2829/2023).

dell'adempimento) come segno grafico apposto in automatico per evidenziare l'avvenuto processamento informatico dell'atto.

Fatte tali premesse, va chiarito che la piena equivalenza tra duplicato informatico e documento informatico che si ricava dalle norme sin qui citate è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità⁽³⁷⁾, se pure dopo qualche iniziale contrasto interpretativo⁽³⁸⁾.

Con plurime pronunce, la Suprema Corte ha, invero, affermato che l'avvocato, quando deve depositare la copia autentica di un provvedimento nativo digitale, può curare l'incombente, allegando l'atto in uno dei due formati disponibili cui si è fatto cenno.

In tale contesto legislativo ed alla luce dell'orientamento richiamato, è, perciò, possibile cogliere il senso della modifica che il d.lgs. n. 164 del 2024 ha apportato all'art. 479 c.p.c. nella parte in cui oggi prevede che il titolo esecutivo, prima dell'avvio del processo di esecuzione forzata, possa essere notificato sia in copia attestata conforme al relativo originale che mediante la trasmissione del duplicato informatico.

A ben vedere, però, la disposizione dettata dall'art. 479 c.p.c. non è del tutto piana. È, perciò, necessario svolgere alcune considerazioni che ne definiscano l'ambito di operatività.

In primo luogo, occorre chiedersi se la utilizzazione del duplicato informatico sia consentita solo in relazione alle sentenze e agli altri provvedimenti giurisdizionali oppure anche in relazione agli atti pubblici.

In secondo luogo è necessario valutare se l'avvocato che procede all'incombente previsto dall'art. 479 c.p.c. utilizzando il duplicato informatico debba compiere qualche attestazione che vale a certificarne la conformità.

In terzo luogo va chiarito se, ed eventualmente come, possa essere contestata la genuinità del duplicato informatico che, come esposto, non reca le stampigliature che valgono a documentare l'avvenuta pubblicazione dell'atto.

Con riferimento alla prima questione, la risposta preferibile è quella negativa. Poiché il complesso delle disposizioni che configurano il *background* in cui si inserisce la nuova disposizione riguardano il processo civile telematico e considerato che non è previsto per l'atto pubblico un regime automatico di inserimento dello stesso negli archivi notarili, deve ritenersi che il riferimento al "duplicato informatico" riguardi le sole sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali.

⁽³⁷⁾ Cass. 27 febbraio 2024, n. 5204; Cass. Cass. 13 maggio 2024, n. 12971; Cass. 31 maggio 2024, n. 15343.

⁽³⁸⁾ Cfr. tra le tante, Cass. 4 ottobre 2023, n. 28035; Cass. 29 dicembre 2023, n. 36379.

Con riferimento alla seconda questione, sembra potersi affermare che, nel caso in cui il titolo esecutivo giudiziale dovesse essere notificato al debitore nel formato costituito dal duplicato informatico, detto duplicato possa essere utilizzato senza alcuna preventiva attestazione di conformità. Il duplicato informatico, a ben vedere, configura, infatti, l'unico originale del documento nativo digitale, come si ricava dal fatto che ha la stessa sequenza di valori binari dell'atto sottoscritto con firma digitale dal giudice in quanto non ha subito alcuna sovrapposizione o annotazione che ne avrebbero comportato l'alterazione trasformandolo in documento informatico⁽³⁹⁾.

È, però, il caso di precisare che tale duplicato informatico, quando estratto dal fascicolo del processo civile telematico, va inevitabilmente notificato con il mezzo (informatico) che ne consente la trasmissione in originale e, dunque, attraverso l'utilizzo della PEC.

Con riferimento alla terza questione, non può escludersi che il destinatario della notificazione di un duplicato informatico possa contestarne la genuinità proponendo l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. Più precisamente, cioè, il debitore potrebbe sostenere che quel duplicato informatico non corrisponde al provvedimento che, per effetto del deposito telematico accettato dal cancelliere, è stato ufficializzato con la pubblicazione. In un caso come quello prospettato, però, la dogianza può essere agevolmente esaminata. La verifica della corrispondenza tra il titolo esecutivo giudiziale notificato a mezzo PEC e il provvedimento nativo digitale nel formato di "duplicato informatico" sottoscritto in forma digitale dal giudice può essere verificata con l'utilizzo di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del file originario con il relativo documento informatico processato dal sistema⁽⁴⁰⁾.

Fatte tali premesse, restano due ulteriori dubbi da sciogliere.

Una prima questione riguarda il rapporto tra l'art. 479 c.p.c. e gli artt. 530, 543 e 557 c.p.c. dettate in tema di iscrizione a ruolo del processo. Pur muovendo dall'assunto secondo cui nessuna attestazione di conformità occorre relativamente al duplicato informatico, bisogna chiarire come debba comportarsi il creditore pignorante al momento di iscrivere a ruolo il processo di espropriazione instaurato con un pignoramento eseguito dopo aver notificato al debitore il duplicato informatico del titolo esecutivo giudiziale. In proposito, può sostenersi che il creditore debba allegare al fascicolo

⁽³⁹⁾ Cass. 27 febbraio 2024, n. 5204; Cass. Cass. 13 maggio 2024, n. 12971; Cass 31 maggio 2024, n. 15343.

⁽⁴⁰⁾ Cass. 27 febbraio 2024, n. 5204; Cass. Cass. 13 maggio 2024, n. 12971.

la copia del provvedimento disponibile in duplicato informatico attestando di averlo estratto dal fascicolo telematico e dichiarandone la conformità all'unico originale disponibile.

Tutto ciò premesso, può, allora, conclusivamente affermarsi che, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., nella sua attuale formulazione, se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, esso può essere notificato al debitore in copia conforme all'originale oppure, se il provvedimento è nativo digitale, attraverso la estrazione dal fascicolo informatico e la trasmissione al debitore di un duplicato informatico.

Se, invece, il titolo esecutivo è un atto pubblico esso può essere notificato al debitore solo in copia conforme al relativo originale.

Resta da stabilire quale sia il rapporto tra l'art. 479 c.p.c. e l'art. 488 c.p.c..

Non è chiaro, cioè, se il giudice dell'esecuzione possa imporre il deposito cartaceo del titolo esecutivo estratto e notificato in duplicato informatico ed allegato al fascicolo di ufficio al momento della iscrizione a ruolo del processo.

Su questo punto si tornerà nel paragrafo successivo.

3.3.4. *L'art. 488 c.p.c. e l'ordine di deposito del titolo esecutivo impartito dal giudice*

L'art. 488 c.p.c., nella sua precedente formulazione, oltre ad attribuire al cancelliere il compito di formare il fascicolo di ufficio (comma 1), contemplava l'ipotesi in cui il creditore potesse, con l'autorizzazione espressa del giudice dell'esecuzione, ritirare l'originale del titolo spedito in forma esecutiva che, prima delle modifiche relative all'iscrizione a ruolo del processo (il riferimento è agli artt. 530, 543 e 557 c.p.c.), doveva essere depositato presso il tribunale competente dall'ufficiale giudiziario (comma2).

L'art. 488 c.p.c. è stato novellato dapprima dal d.lgs. n. 149 del 2022 e poi dal d.lgs. n. 164 del 2024⁽⁴¹⁾ che lo hanno adeguato all'assetto normativo ormai mutato.

Detta norma, nella sua ultima formulazione, stabilisce che *"Il cancelliere forma per ogni procedimento di espropriazione un fascicolo informatico nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati."*

Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice".

⁽⁴¹⁾ Cfr. in questo capitolo, par. 3.1.

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

